


# LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE MARCONI – DELPINO



Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)  
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187  
C.F. 90066960106 – email: [geps17000a@istruzione.it](mailto:geps17000a@istruzione.it)



Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)  
Tel./Fax 0185 309864  
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)  
Tel./Fax 0185 322346

Chiavari 6.11.2019

## COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 14

Ai genitori e agli studenti– Segreteria – Albo - Atti

OGGETTO:

- 1) APPLICAZIONE DEL D.P.R. 122/09: Art. 14 comma 7 - frequenza delle lezioni
- 2) DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 122/09: valutazione comportamento;
- 3) D.M.62/17 e C.M. 22110 28/10/19 ammissione esame di stato
- 4) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

1) Si portano a conoscenza delle famiglie le disposizioni normative emanate con Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 riguardanti la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado, la conseguente definizione del monte-ore annuo di riferimento per ogni anno di corso e la delibera del Collegio Docenti.

La Circolare meglio specifica la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'art.14, comma 7, del DPR 22.06.2009 n. 122.

Essa prevede che **“..... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.”**

La medesima circolare precisa che:

1. la presenza degli studenti alle lezioni è da iscriversi, com'è ovvio, all'interno di un quadro ampio e articolato di finalità pedagogiche ed educative; esse consistono, in sintesi, nell'incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento;
2. le deroghe al limite massimo di frequenza alle lezioni vengono, pertanto, consentite, purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni;
3. la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte-ore annuo delle lezioni, inteso come orario complessivo di tutte le discipline e non come quota oraria annuale di ciascuna disciplina;
4. risulta, quindi, improprio il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dai quadri orari dei singoli percorsi del secondo ciclo. Il numero dei giorni di lezione costituisce l'offerta del servizio scolastico, che deve essere assicurato alle famiglie, mentre **il limite minimo di frequenza, richiesto dalle menzionate disposizioni, si riferisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.**

Sulle tabelle sotto riportate sono definiti i monte – ore annui di riferimento per ciascun anno di corso e per singoli indirizzi quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno stesso, dove è stato **assunto come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio** (tenuto conto dell'I.R.C. / materia alternativa, eventualmente da scorporare per gli alunni non avvalentesi).

INDIRIZZO SCIENTIFICO CLASSE	MONTE-ORE ANNUO	INDIRIZZO CLASSICO CLASSE	MONTE-ORE ANNUO	INDIRIZZI LSU / LES CLASSE	MONTE-ORE ANNUO
1 <sup>^</sup>	891	1 <sup>^</sup>	891	1 <sup>^</sup>	891
2 <sup>^</sup>	891	2 <sup>^</sup>	891	2 <sup>^</sup>	891
3 <sup>^</sup>	990	3 <sup>^</sup>	1023	3 <sup>^</sup>	990
4 <sup>^</sup>	990	4 <sup>^</sup>	1023	4 <sup>^</sup>	990
5 <sup>^</sup>	990	5 <sup>^</sup>	1023	5 <sup>^</sup>	990

Si riporta inoltre la delibera del Collegio Docenti del 23.09.2019 riguardo ai criteri e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenze:

- **Permanenza in ospedale, in altri luoghi di cura o in casa per cause di malattia debitamente documentate ( Nota ministeriale Prot. 7736 del 27.10.2010)**
- **Frequenza presso scuole all'estero ( mobilità studentesca) pubbliche o riconosciute con programmi, valutazioni e frequenza trasmessi al Consiglio di Classe e conservati agli atti.**
- **Donazioni di sangue.**
- **Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..**

3) Si ricordano inoltre altre disposizioni contenute nel sopraccitato decreto e già in vigore nei precedenti anni scolastici.

Il Decreto all'art.4 c.5 prevede che per l'**ammissione alla classe successiva** è necessario che gli alunni conseguano "una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina..... e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi"

Il **voto di comportamento** inferiore a sei è deciso dal consiglio di classe" nei confronti dell' alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare.... e al quale si possa attribuire la responsabilità" ( art. 7 comma 2) dei seguenti comportamenti: commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona; pericolo per l'incolumità delle persone; violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale; mancato rispetto del dovere di frequenza regolare dei corsi e di assolvimento dell'impegno di studio; mancato rispetto nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni; utilizzazione scorretta delle strutture e dei sussidi didattici e danni arrecati al patrimonio della scuola.

La **valutazione del comportamento** " concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio"( art.4 comma 2 ).

4) Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107* " ha apportato significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo dei

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III ( artt.12-21 ), sono entrate in vigore dall'1 settembre 2018, come previsto dall'art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all'art. 6, commi 3-*septies* e 3-*octies*, il **differimento all'1 settembre 2019** dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per i candidati interni:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

**Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all'esame dei candidati interni** previsti dall'art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :

- l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

5) In ultimo si rendono noti i **criteri** deliberati dal Collegio dei Docenti del 23 settembre u.s. **per l'attribuzione del credito nel triennio:**

Gli alunni del triennio potranno incrementare il credito scolastico con 1 punto acquisito mediante :

1. Attività integrative interne
2. Attività integrative esterne alla scuola, purché inerenti al piano educativo dell'indirizzo frequentato
3. Attività di volontariato con titolarità di servizio
4. Attività di catechesi,( purché presente attestato del Parroco) od esperienze equivalenti in altre confessioni religiose (idem)
5. Attività sportiva purché certificata da società riconosciute dal CONI o dalle varie Federazioni e purché lo studente abbia fatto attività con convocazione settimanale e/o gare federali
6. Corsi di lingua straniera purché tenuti da Enti convenzionati con la scuola e certificanti il livello raggiunto e gli argomenti trattati. Per i Corsi all'estero ( anche estivi) si richiede certificazione della scuola che attesti la frequenza di almeno 30 ore di corso specificando gli argomenti e il livello raggiunto
7. Attività di PCTO (ex – ASL), purché in orario extracurricolare.

**La consegna dei documenti attestanti detto credito deve avvenire improrogabilmente entro il 15 maggio 2020, data ultima per il protocollo.**

\*le attività integrative e i crediti formativi non saranno presi in considerazione in presenza di più di 10 assenze o 10 ritardi non giustificati debitamente.

### **Classi terze e quarte**

L'attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti( compreso il voto di condotta), **richiederà la promozione a giugno alla classe successiva** e la presenza di **almeno uno** dei seguenti elementi:

1. media dei voti con cifra decimale superiore a cinque e fino all'estremo superiore della fascia;
2. attività integrative e complementari organizzate dalla scuola ( extracurricolari e che prevedano un attestato da cui risulti la frequenza di almeno l'80% degli incontri)
3. crediti formativi esterni in coerenza con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di stato.

### **Classi quinte**

L'attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti( compreso il voto di condotta), richiederà la presenza di **almeno due** dei seguenti elementi:

- media dei voti con cifra decimale superiore a cinque e fino all'estremo superiore della fascia;
- sufficienza in tutte le discipline del primo quadrimestre;
- attività integrative e complementari organizzate dalla scuola ( extracurricolari e che prevedano un attestato da cui risulti la frequenza di almeno l'80% degli incontri)
- crediti formativi esterni in coerenza con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di stato.

Qualora l'ammissione all'esame di stato risulti delibera all'unanimità o a maggioranza del C.d.C., in presenza di valutazioni negative, sarà attribuito il punteggio più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti.

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, **elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento.**

Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata *Attribuzione del credito scolastico*, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.

**Pertanto, per l'anno scolastico in corso** il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l'ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Paola Salmoiraghi**